

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO I Delle persone fisiche

1. Capacità giuridica. — La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [Cost. 2, 22] (1).

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita [254, 320, 462, 687, 715, 784] (2).

(1) Cfr. art. 1, l. 22-5-1978, n. 194 (*Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza*); d.m. 9-1-2003 (*Libretto di risparmio postale intestato a minori di età*) in *G.U.* 15-2-2003, n. 38. Per le persone giuridiche, cfr. art. 1, d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*).

(2) Il terzo comma è stato abrogato ex art. 1, r.d. 20-1-1944, n. 25 ed ex art. 3, d.lgs. lgt. 14-9-1944, n. 287.

2. Maggiore età. Capacità di agire. (1)
(2) — La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa [84, 90, 165, 244⁴, 250, 264, 273², 284, 291, 348³, 390, 394, 397, 774, 1389, 2046; c.p. 97, 98, 120³].

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro (3). In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

(1) Art. così sostituito ex l. 8-3-1975, n. 39 (art. 1) (*Maggiore età*).

(2) Cfr. art. 23, l. 31-5-1995, n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*).

(3) Cfr. art. 108, l. 22-4-1941, n. 633 (*Diritto d'auto-re*); artt. 1, 3, 4, l. 17-10-1967, n. 977 (*Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti*); art. 48 (*Apprendistato*), l. 10-9-2003, n. 276 (*Riforma del mercato del lavoro*); art. 4, l. 28-3-2003, n. 53 e d.lgs. 15-4-2005, n. 77 in materia di *alternanza scuola-lavoro*; art. 1, c. 622 (*Istruzione scolastica obbligatoria e accesso al lavoro*), l. 27-12-2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*) e d.m. 22-8-2007, n. 139 (*G.U.* 31-8-2007, n. 202).

[3. Capacità in materia di lavoro] (1).

(1) Art. abrogato ex l. 8-3-1975, n. 39 (art. 2) (*Maggiore età*).

4. Commorienza. — Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento [61, 69, 462] (1).

(1) Cfr. l. 29-12-1993, n. 578 (*Norme per l'accertamento e la certificazione di morte*); art. 21, l. 31-5-1995, n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*).

5. Atti di disposizione del proprio corpo. — Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge [c.p. 579], all'ordine pubblico o al buon costume [1343, 1418; Cost. 32] (1) (2).

(1) Cfr. l. 26-6-1967, n. 458 (*Trapianto del rene tra persone viventi*); l. 14-4-1982, n. 164 (*Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*); l. 12-8-1993, n. 301 (*Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea*); l. 1-4-1999, n. 91 (*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*); l. 16-12-1999, n. 483 (*Norme per consentire il trapianto parziale di fegato*); l. 6-3-2001, n. 52 (*Donatori di midollo osseo*); l. 21-10-2005, n. 219 (*Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*).

(2) Cfr. art. 9, Convenzione di Oviedo 4-4-1997 sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, ratificata con l. 28-3-2001, n. 145.

6. Diritto al nome. — Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito [7, 16, 143bis, 156bis, 262, 299; Cost. 22] (1).

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (2).

(1) Cfr. art. 29, d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (*Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*). Per la denominazione delle persone giuridiche, cfr. art. 3, c. 2, d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*).

(2) Cfr. art. 84, d.P.R. 396/2000 cit.; art. 5, l. 1-12-1970, n. 898 (*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*); art. 5, l. 14-4-1982, n. 164 (*Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*).

7. Tutela del diritto al nome. (1) — La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni [6, 8, 9; c.p.c. 9²; c.p. 494].

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [c.p.c. 120; c.p. 186; c.p.p. 543].

(1) V. nota (1) *sub* art. 10.

8. Tutela del nome per ragioni familiari. — Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse [c.p.c. 100] fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

9. Tutela dello pseudonimo. — Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 [602²] (1).

(1) Cfr. artt. 8 e 21, l. 22-4-1941, n. 633 (*Diritto d'autore*).

10. Abuso dell'immagine altrui. (1) — Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta, o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni (2).

(1) Cfr. d.lgs. 30-6-2003, n. 196 (*Codice privacy*); art. 8, d.lgs. 10-2-2005, n. 30 (*Codice della proprietà industriale*), art. 49, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 (*Codice dell'amministra-*

zione digitale) in tema di *segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica*.

(2) Cfr. art. 96, l. 22-4-1941, n. 633 (*Diritto d'autore*).

TITOLO II

Delle persone giuridiche (1)

(1) Cfr. Convenzione di Bruxelles 29-2-1968, resa esecutiva con l. 28-1-1971, n. 220 sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche; art. 14, d.P.R. 24-7-1977, n. 616 (*Attuazione della delega di cui all'art. 1, l. 22-7-1975, n. 382*); l. 20-5-1985, n. 222 (*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia*); l. 11-8-1991, n. 266 (*Legge-quadro sul volontariato*); d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*).

CAPO I

Disposizioni generali

11. Persone giuridiche pubbliche. — Le province e i comuni (1), nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico [862², 863², 2093; Cost. 114].

(1) Ed, oggi, anche le **Regioni**.

[12. Persone giuridiche private] (1).

(1) Art. **abrogato** ex d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (art. 11) (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*). Cfr. artt. 1 ss. d.P.R. cit. in *Persone giuridiche*.

Il testo dell'art. 12 così disponeva: «*Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.*

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.

13. Società. — Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V [2200, 2247, 2331, 2463, 2523].

CAPO II

Delle associazioni e delle fondazioni (1) (2) (3)

(1) Cfr. art. 5, d.P.R. 10-2-2000, n. 361, in *Persone giuridiche*, che dispone: «*Decentramento amministrativo.* — 1. *Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o*

dalle province autonome competenti». Le prefetture assumono la denominazione di *prefetture-uffici territoriali del governo* ex art. 11, d.lgs. 30-7-1999, n. 300 e relativo regolamento di attuazione d.P.R. 3-4-2006, n. 180.

(2) Cfr. d.lgs. 8-6-2001, n. 231 (*Responsabilità amministrativa degli enti*).

(3) Cfr. l. 11-8-1991, n. 266 per le *organizzazioni di volontariato*; d.lgs. 4-12-1997, n. 460 (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS*); l. 7-12-2000, n. 383 (*Associazioni di promozione sociale*); d.P.R. 24-5-2001, n. 254 (*Fondazioni universitarie di diritto privato*).

14. Atto costitutivo. (1) — Le associazioni e le fondazioni [28] devono essere costituite con atto pubblico [15, 16, 782, 1350, n. 13, 2699; disp.att. 3] (2).

La fondazione può essere disposta anche con testamento [587].

(1) Per l'acquisto della *personalità giuridica* delle associazioni e fondazioni, cfr. art. 1, d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Semplificazione di procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*).

(2) Cfr. art. 50, d.P.R. 26-4-1986, n. 131 (*T.U. imposta di registro*); per il regime civilistico e tributario delle fondazioni, cfr. d.lgs. 17-5-1999, n. 153.

15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione. — L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento (1) ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta [555, 2331].

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

(1) Cfr. artt. 1 e ss., d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*).

16. Atto costitutivo e statuto. Modifiche. — L'atto costitutivo [14] e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo [27], del patrimonio e della sede [46], nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione [25, 1387]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [24]; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione [27] dell'ente e alla devoluzione del patrimonio

[21³, 31, 32], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [28].

[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12] (1).

(1) Comma abrogato ex art. 11, d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*). Cfr. artt. 2 e 4, c. 2, d.P.R. cit.

[17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati] (1).

(1) Art. **abrogato** ex l. 15-5-1997, n. 127 (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*) (art. 13) sostituito ex art. 1, l. 22-6-2000, n. 192: «13. *Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili. — 1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge*». Cfr. art. 473 c.c.

Il testo dell'art. 17 così disponeva: «La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni, o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto».

18. Responsabilità degli amministratori.

— Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato [1710 ss., 2392, 2941 n. 7]. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso [22, 25³, 29, 2260, 2392; disp.att. 9].

19. Limitazioni del potere di rappresentanza. — Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicata nell'articolo 33 (1), non possono essere op-

poste ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [1387 ss., 2207, 2298, 2384].

(1) Cfr. ora art. 3, d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*).

20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni. — L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio [2364].

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [2367; disp.att. 8].

21. Deliberazioni dell'assemblea. — Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati [2368]. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti [2369]. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [18, 22, 25] gli amministratori non hanno voto [2373].

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [2365, 2369].

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione [29, 30], e la devoluzione del patrimonio [16, 28², 31 ss.] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati [disp.att. 11].

22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori. — Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti [18] sono deliberate dall'assemblea [21, 2393] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori [25, 2941 n. 7].

23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni. — Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto [16] possono essere annullate su istanza [1442¹] degli organi dell'ente, di qualunque as-

sociato o del pubblico ministero [1109, 1137, 2377; c.p.c. 69].

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [25, 1445, 2377, 2391³].

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore [c.p.c. 175 ss.], sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi [1109², 1137²]. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori [2378].

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (1) [disp.att. 9] (2).

(1) V. nota (1) sub Capo II.

(2) Cfr. art. 14, d.P.R. 24-7-1977, n. 616 (*Attuazione della delega di cui all'art. 1, l. 22-7-1975, n. 382*) e artt. 5 e 7, d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*).

24. Recesso ed esclusione degli associati.

— La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto [16, 2284, 2322].

L'associato può sempre recedere dall'associazione [1373] se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima [2285].

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione [2286].

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione [37].

25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni. — L'autorità governativa (1) esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e

alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [23⁴, 634, 1343, 1354¹, 2031², 2035]; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge (2).

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [23, 1445, 2377, 2391³].

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa (1) e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [18, 22].

(1) V. nota (1) *sub* Capo II e nota (2) *sub* art. 23.

(2) Cfr. l. 8-11-2000, n. 328 (*Legge quadro servizi sociali*); art. 16, d.lgs. 4-5-2001, n. 207 (*Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IAB*).

26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione. — L'autorità governativa (1) può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [28].

(1) V. nota (1) *sub* Capo II.

27. Estinzione della persona giuridica. — Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue [21³] quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [28, 2272 n. 2, 2484 n. 2].

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [2272 n. 4].

[L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio] [disp. att. 11] (1).

(1) Comma abrogato *ex* art. 11, d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*). Cfr. art. 4, c. 2, e 6 d.P.R. *cit*.

V. anche nota (2) *sub* art. 25.

28. Trasformazione delle fondazioni. — Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa (1), anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [16, 26, 27].

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione [14, 16] come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone [21³, 31, 32].

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate [699].

(1) V. nota (1) *sub* Capo II.

29. Divieto di nuove operazioni. — Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica [27] o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [21]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [18, 22, 1292, 2279, 2485, 2486, 2740].

30. Liquidazione. — Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [27] o disposto lo scioglimento dell'associazione [21], si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [31; disp.att. 11-21].

31. Devoluzione dei beni. — I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione [30], sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto [16; disp.att. 15].

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa (1), attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi [32]; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che

ha stabilito lo scioglimento [21, 28] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo [42] l'autorità governativa (1).

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [2964 ss.], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto [495², 2312, 2324, 2495].

(1) V. nota (1) *sub* Capo II.

32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare. — Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente [16], l'autorità governativa (1) devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi [27, 28, 31, 42].

(1) V. nota (1) *sub* Capo II.

[33. Registrazione delle persone giuridiche] (1).

(1) Art. **abrogato** ex d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (art. 11) (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*). Cfr. ora artt. 1, 3, 4 e 7, d.P.R. cit. in *Persone giuridiche*.

Il testo dell'art. 33 così disponeva: «In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte».

[34. Registrazione di atti] (1).

(1) Art. **abrogato** ex d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (art. 11) (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*). Cfr. ora art. 4, d.P.R. cit. in *Persone giuridiche*.

Il testo dell'art. 34 così disponeva: «Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazio-

ne di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento e provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza».

35. Disposizione penale. — Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice] (1), sono puniti con [l'ammenda] (2) da € 10 a € 516 (3).

(1) Le parole riportate in parentesi quadra sono state abrogate ex art. 11, d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*).

(2) Cfr. art. 1, l. 24-12-1975, n. 706 e art. 32, l. 24-11-1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*) per la depenalizzazione della contravvenzione prevista dal presente articolo e sostituzione della pena dell'ammenda con la sanzione amministrativa. La l. 689/1981 ha abrogato la l. 706/1975 e dettato la disciplina generale delle sanzioni amministrative.

(3) Importi aumentati ex art. 3, l. 12-7-1961, n. 603 e artt. 113 e 114, l. 689/1981 cit.

CAPO III

Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (1) (2)

(1) Cfr. art. 10, l. 20-5-1985, n. 222 (*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia*) nonché art. 9, d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private sulle Associazioni di protezione ambientale*); art. 13, l. 8-7-1986, n. 349 (*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*) e art. 17, l. 23-3-2001, n. 93 (*Disposizioni in campo ambientale*).

(2) V. nota (2) *sub* Capo II.

36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. — L'ordinamento interno e l'amministrazione [473, 782] delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche [Cost. 39] sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [41², 1387; c.p.c. 19, 75, 78, 145²].

37. Fondo comune. (1) — I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'as-

sociazione [38, 42]. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso [24].

(1) Cfr. l. 2-5-1974, n. 195 (*Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*), nonché l. 3-6-1999, n. 157 (*Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la tribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici*); art. 5, l. 11-8-1991, n. 266 (*Legge quadro sul volontariato*).

38. Obblighi. — Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [37, 2615]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente [2740] e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [41, 2267, 2317, 2320, 2331², 2509bis, 2615].

39. Comitati. — I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali (1).

(1) Cfr. l. 8-11-2000, n. 328 (*Legge quadro servizi sociali*); d.lgs. 4-5-2001, n. 207 (*Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPIB*).

40. Responsabilità degli organizzatori. — Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato [42].

41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio. — Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (1), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte [38, 2267, 2268, 2291, 2317, 2320, 2331, 2509bis, 2615]. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio [c.p.c. 19] nella persona del presidente [36², 1387; c.p.c. 75, 78].

(1) Cfr. d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*).

42. Diversa destinazione dei fondi. — Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione [31, 32].

TITOLO III

Del domicilio e della residenza (1)

(1) Cfr. artt. 2 e ss., d.P.R. 22-12-1986, n. 917 (*T.U. imposte sui redditi*); artt. 58 e ss., d.P.R. 29-9-1973, n. 600 (*Accertamento delle imposte sui redditi*).

43. Domicilio e residenza. — Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [44 ss., 343, 354, 456; Cost. 14; c.p.c. 139; c.p. 614-615bis].

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [44, 94, 144; c.p.c. 18; l.f. 49].

44. Trasferimento della residenza e del domicilio. — Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (1).

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza [43] e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

(1) Cfr. l. 24-12-1954, n. 1228 (*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*); d.P.R. 30-5-1989, n. 223 (*Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*); art. 6, l. 1-12-1970, n. 898 (*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*); art. 15, d.P.R. 31-8-1999, n. 394 per le iscrizioni anagrafiche dei cittadini stranieri.

45. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. (1) — Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi [43].

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia [144] o quello del tutore [343]. Se i genitori sono separati [150] o il loro matrimonio è stato annullato [117 ss.] o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili [149] o co-

munque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive (2).

L'interdetto ha il domicilio del tutore [424].

(1) Art. così sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 1) (*Riforma del diritto di famiglia*).

(2) Cfr. l. 1-12-1970, n. 898 (*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*).

46. Sede delle persone giuridiche. — Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche (1) si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [16; c.p.c. 19, 145] (2).

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro (3) è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

(1) V. nota (1) *sub* art. 41.

(2) Cfr. art. 73, c. 3, d.P.R. 22-12-1986, n. 917 (*T.U. imposte sui redditi*).

(3) V. nota (1) *sub* art. 33.

47. Elezione di domicilio. — Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari [103¹, 2839² n. 2, 2890; c.p.c. 30, 141, 170, 366², 480³, 543² n. 3].

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto [1350 n. 13, 2699, 2702; l.f. 93³ n. 5].

TITOLO IV

Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta (1)

(1) Cfr. artt. 721-731 c.p.c.; artt. 206-212, 835-838 c. nav.; art. 22, l. 31-5-1995, n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*); artt. 49, 69 e 81, d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (*Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*).

CAPO I

Dell'assenza

48. Curatore dello scomparso. — Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio [43¹, 45] o dell'ultima sua residenza [43²] e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [565] o del pubbli-

co ministero, può nominare un curatore che rappresenti [1387] la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso [65, 69, 70].

Se vi è un legale rappresentante [320, 357], non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

49. Dichiarazione di assenza. — Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia [58], i presunti successori legittimi [565] e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza [62, 117; c.p.c. 722 ss.].

50. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. — Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza [c.p.c. 730], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero [c.p.c. 69], ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente [587], se vi sono [620; c.p.c. 725¹].

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi [536, 565], se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi [479] possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [52 ss., 63¹; c.p.c. 725].

I legatari [588], i donatari [769] e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti [63², 64].

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434 [51, 63³, 448].

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione [c.p.c. 119] nella somma determinata

dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente [63⁴, 64].

51. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. (1) — Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [159] e per titolo di successione [536 ss., 565, 587], può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente [433, 438].

(1) Art. così sostituito *ex l.* 19-5-1975, n. 151 (art. 2) (*Riforma del diritto di famiglia*).

52. Effetti della immissione nel possesso temporaneo. — L'immissione nel possesso temporaneo dei beni [50, 51] deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni [c.p.c. 769].

Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio [c.p.c. 75] e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente [56, 64; c.p.c. 725].

53. Godimento dei beni. — Gli ascendenti, i discendenti [75, 280, 536²] e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite [52, 55, 56; c.p.c. 725].

54. Limiti alla disponibilità dei beni. — Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [50] non possono alienarli, ipotecarli [2808 ss.] o sottoporli a pegno [2784 ss.], se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale [56, 63, 66].

Il tribunale nell'autorizzare [c.p.c. 737] questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

55. Immissione di altri nel possesso temporaneo. — Se durante il possesso temporaneo [50] taluno prova di avere avuto, al giorno

a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti [821] se non dal giorno della domanda giudiziale [1148].

56. Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza. — Se durante il possesso temporaneo [50] l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza [49], salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 48.

I possessori temporanei [52] dei beni devono restituirli [71, 2930]; ma fino al giorno della loro costituzione in mora [1219] continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 54 restano irrevocabili [57²].

Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo 53 [57²].

57. Prova della morte dell'assente. — Se durante il possesso temporaneo [50] è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari [456, 536, 565, 588].

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

CAPO II

Della dichiarazione di morte presunta

58. Dichiarazione di morte presunta dell'assente. — Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente [49] il tribunale competente secondo l'articolo 48, su istanza [c.p.c. 726-728] del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia [63, 65, 66, 191, 620; disp.att. 114; c.p.c. 726].

In nessun caso la sentenza può essere pronunciata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente [2] (1).

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza [49].

(1) Cfr. art. un., l. 14-2-1951, n. 103 (*Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione, avvenuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945*).

59. Termine per la rinnovazione della istanza. — L'istanza [58], quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

60. Altri casi di dichiarazione di morte presunta. — Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta [62, 64³] nei casi seguenti (1):

1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;

3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese, o se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto [61 ss.; c. nav. 206, 837].

(1) Cfr. l. 3-6-1949, n. 320 (*Dichiarazione di morte presunta di scomparsi fra il 10-6-1940 e il 31-12-1945*); art. 16, l. 24-11-2000, n. 340 (*Legge di semplificazione 1999*).

61. Data della morte presunta. — Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza [c.p.c. 729] determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel

caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato [4, 66].

62. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta. — La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata [c.p.c. 726] quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte (1).

Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale [c.p.c. 729] su istanza del pubblico ministero [c.p.c. 69, 70] o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50 [c.p.c. 726].

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso [49 ss., 67; c.p.c. 724].

(1) Cfr. artt. 69 e 72, d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (*Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*).

63. Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente. — Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58 [c.p.c. 729], coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente [49 ss.] o i loro successori [536, 565, 588] possono disporre liberamente dei beni [66¹, 72].

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni [66].

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50 [448].

In ogni caso cessano le cauzioni [c.p.c. 119] e le altre cautele che sono state imposte.

64. Immissione nel possesso e inventario. — Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58.